

Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n 413.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13/01/1993

Abrogato da: Decreto legislativo del 14/11/2024 n. 175

Articolo 57

Domande ed eccezioni nuove.

Articolo 57 - Domande ed eccezioni nuove.

In vigore dal 15/01/1993 al 01/01/2026

1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.

2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.

[Torna al sommario](#)